



CHIARIMENTI

Procedura ristretta nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 32, d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID 2681

Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di "portatili windows e macos":

LOTTO 1: Portatili con sistema operativo Windows CIG BAE9A79A5A

LOTTO 2: Portatili con sistema operativo macOS CIG BAE9A7AB2D

CUI F00518460019202300160

Chiarimento 1

In riferimento agli Elementi Tecnici di Valutazione, in particolare al criterio A4 - Sostituzione Tastiera da ITA a US - avremmo necessità di sapere se l'intervento di sostituzione deve essere incluso nell'offerta economica, o se verrà riconosciuto a parte.

Risposta

L'intervento di sostituzione tastiera da ITA a US, qualora offerto, deve ritenersi incluso nell'offerta economica.

Chiarimento 2

Quesito n. 1

Con riferimento al par. 4.4 del Disciplinare di gara e al par. 6 del Capitolato Tecnico ("Clausola di revisione dei prezzi"), si rappresenta quanto segue.

Il mercato ICT è attualmente interessato da persistenti criticità nella catena di approvvigionamento e da significative variazioni dei listini dei produttori di componentistica hardware e software, circostanze oggettive, straordinarie e non imputabili agli operatori economici, che incidono in modo rilevante sui costi di fornitura e sui tempi di consegna.

Tanto premesso, si chiede di voler chiarire:

- se tali condizioni possano essere ricondotte alle "particolari condizioni di natura oggettiva" di cui al par. 4.4 del Disciplinare e all'art. 60 del d.lgs. 36/2023, legittimando l'attivazione della revisione prezzi al superamento della soglia del 5%;
- se l'indice ISTAT ATECO 262 debba intendersi quale parametro esclusivo, ovvero se, laddove non rappresentativo delle specifiche dinamiche del mercato ICT, sia possibile supportare la



richiesta di revisione con ulteriori evidenze oggettive (es. listini produttori, comunicazioni ufficiali di aumento prezzi, report di settore);

- quali siano le modalità operative e la documentazione idonea ai fini della dimostrazione della variazione dei costi e della relativa incidenza sulle prestazioni ancora da eseguire.

Risposta

1. Condizioni oggettive e revisione prezzi (par. 4.4 Disciplinare e art. 60 D.lgs. 36/2023)

- Le criticità nella catena di approvvigionamento e le variazioni di listino possono rientrare tra le "particolari condizioni di natura oggettiva" previste dal paragrafo 4.4 del Disciplinare e dall'articolo 60 del d.lgs. 36/2023.
- Questi riferimenti normativi riconoscono la possibilità di attivare una revisione prezzi quando si superi una soglia del 5% di variazione dei costi, a condizione che tali variazioni siano documentate e non imputabili agli operatori economici.
- Nel contesto ICT, le difficoltà globali di approvvigionamento e gli aumenti generalizzati di componenti hardware e software costituiscono eventi straordinari e oggettivi che giustificano la revisione.

2. Utilizzo dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria relativo a "Fabbricazione di computer e unità periferiche (rif. codice ATECO 262) come parametro per la revisione

- L'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria relativo a "Fabbricazione di computer e unità periferiche (rif. codice ATECO 262) rappresenta un parametro standard e ufficiale per misurare l'andamento dei prezzi nel settore ICT. A tale indice rinvia l'Allegato II.2 bis al Codice.
- Tuttavia, qualora tale indice non risultasse rappresentativo delle specifiche dinamiche del mercato ICT in cui si opera, le Parti potranno avvalersi della clausola di rinegoziazione del contratto prevista al par. 4.5 del capitolato d'onori, cui si rinvia. In sede di rinegoziazione potranno essere consultati altri indici ufficiali (ad esempio l'indice ISTAT dei Prezzi all'importazione) sempre riferiti allo stesso codice ATECO, per valutare l'entità della rinegoziazione.

Quesito n. 2

Con riferimento ai tempi di consegna, si chiede di confermare:

- se eventuali ritardi dovuti a indisponibilità dei prodotti, rallentamenti produttivi o criticità nella supply chain possano essere qualificati come cause non imputabili all'operatore economico;



- se, in tali ipotesi, sia possibile concordare una rimodulazione dei termini di consegna, senza applicazione di penali, previa idonea documentazione (es. comunicazioni dei produttori, evidenze di indisponibilità o backorder).

Risposta

L'applicazione delle penali è preceduta dal contraddittorio con il Fornitore, il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni dimostrando che le ragioni dei ritardi o dell'inadempimento non sono dovute a cause a lui imputabili e che sono state intraprese tutte le azioni necessarie a scongiurare il verificarsi dell'inadempimento. In tal caso, la stazione appaltante non procederà all'applicazione delle penali, riservandosi di attivare i rimedi previsti nel capitolato (cfr. par. 5 del Capitolato Tecnico).

Quesito n. 3

Si chiede di confermare l'applicabilità della revisione prezzi anche ai subappalti e subcontratti, come previsto dal Disciplinare.

Risposta

Si conferma.

Chiarimento 3

Con riferimento al Lotto 2, segnaliamo le seguenti osservazioni

A) AppleCare+ include un'assicurazione, che comporta l'inclusione nel premio della relativa tassazione; per questo motivo è esente IVA ex-art. n. 2 DPR 633/74 e non è scontabile, come ipotizzabile dai documenti di gara.

B) La disponibilità di Mac personalizzati nel layout tastiera English/USA al medesimo prezzo dell'italiano, ma con previsione di consegna dopo 4 settimane circa. Questo tempo sarà necessario anche per ogni personalizzazione (schermo, RAM, capacità SSD, ecc.) che venisse richiesta.

C) La sostituzione di prodotti a listino Apple non è prevedibile sino alla comunicazione dei nuovi che li sostituiscono. Non è quindi a noi imputabile la mancata comunicazione entro i 60 gg dal verificarsi dell'evento, richiesti da capitolato. Chiediamo se anche in questa situazione verrebbe applicata la penale dello 0,5 ‰ (zero, cinque per mille) per ogni giorno di mancato anticipo.

Risposta

A – La disciplina di gara prevede la formulazione di un'offerta economica per il prodotto offerto - completo di tutte le caratteristiche minime richieste e di quelle migliorative eventualmente offerte



dall'operatore economico concorrente – formulata mediante indicazione di un ribasso percentuale rispetto al prezzo unitario posto a base di gara. Ciò premesso, si rileva che:

- il regime IVA applicato a singoli componenti del prodotto complessivamente offerto è irrilevante, considerato che il prezzo unitario - cui sarà applicato il ribasso ai fini della determinazione del corrispettivo unitario contrattuale - non comprende l'IVA;
- eventuali policy del produttore che non prevedano scontistiche per alcune componenti del prodotto offerto non impediscono la formulazione da parte dell'operatore economico concorrente di offerta economica nei termini indicati dalla disciplina di gara.

B – secondo quanto indicato nel criterio A.4 della tabella degli elementi di valutazione del Lotto 2, la modalità ed i tempi della sostituzione della tastiera - on site o prima della consegna, con o senza ritardi di consegna – saranno oggetto di valutazione premiale.

Qualora modalità e tempi della sostituzione siano strettamente vincolate da policy del produttore, si suggerisce di allegare all'offerta tecnica una dichiarazione dello stesso riferita a tali modalità e tempistiche, fermo restando che la stazione appaltante potrà successivamente acquisire d'ufficio tale dichiarazione.

C - Come già segnalato, l'applicazione delle penali è preceduta dal contraddittorio con il Fornitore, il quale può presentare le proprie controdeduzioni dimostrando che le ragioni dell'inadempimento non sono dovute a cause a lui imputabili.

Chiarimento 4

in riferimento al seguente paragrafo del Capitolato:

"Il contraente aggiudicatario dovrà garantire, con oneri a proprio carico, quale prestazione accessoria e strumentale alla fornitura, il ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), compresi la raccolta, il trasporto e l'avvio a trattamento, ai sensi del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i., restando a carico dell'aggiudicatario ogni adempimento previsto dalla legge. Le tempistiche di ritiro sono definite in sede di ordine/contratto attuativo, in funzione delle quantità e delle esigenze organizzative della Stazione Appaltante. Resta a carico della Stazione Appaltante la fase prodromica di dismissione delle apparecchiature. L'Affidatario fornisce, su richiesta, idonea documentazione a comprova della corretta gestione dei RAEE. Il servizio accessorio di ritiro si intende incluso nel corrispettivo della fornitura e non dà luogo a separata remunerazione".

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene necessario richiedere un chiarimento in merito alle modalità operative del servizio di ritiro RAEE, ed in particolare se:



- il ritiro debba avvenire secondo un criterio “uno a uno”, ovvero con corrispondenza tra apparecchiature consegnate e apparecchiature ritirate;
- ovvero se il ritiro sia previsto in misura percentuale o comunque secondo modalità differenti, da definirsi in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante.

Tale chiarimento risulta necessario ai fini della corretta formulazione dell'offerta economica e della valutazione degli oneri connessi al servizio accessorio.

Risposta

Come indicato al par. 21. del CSO recante “Processo di gestione degli ordini”, le singole Unità Ordinanti, in fase di compilazione della Richiesta Preliminare di Fornitura, devono indicare sulla piattaforma di gestione degli ordini il quantitativo delle unità da ritirare come RAEE riferito alla singola fornitura. Il numero massimo di dispositivi per cui si può richiedere il ritiro è inteso come pari al numero di dispositivi ordinati.

Chiarimento 5

In considerazione dell'attuale instabilità del mercato hardware e delle criticità di approvvigionamento non imputabili all'operatore economico, che possiamo testimoniare con apposite lettere del produttore se ritenuto necessario, si evidenzia che la validità dell'offerta non potrà essere garantita per 180 giorni e si chiede, pertanto, di poter presentare offerta con validità di 30 giorni, al fine di garantire coerenza tra le condizioni economiche offerte e le effettive disponibilità di mercato data la variabilità dei listini dei produttori.

Qualora, decorso tale termine, non sia stato ancora concluso l'iter di selezione dell'operatore economico, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli operatori economici il rinnovo della validità dell'offerta, nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e collaborazione di cui all'art. 5 del D.lgs. 36/2023.

Risposta

Il termine di validità dell'offerta fissato in 30 giorni è incompatibile con i tempi di espletamento di una procedura ristretta sopra soglia comunitaria, che il Codice stima in massimo 10 mesi.

Pertanto, la richiesta non può trovare accoglimento.

Si ricorda che, ai sensi del par. 25 del Capitolato d'Oneri, l'offerta è esclusa in caso di presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse.



Chiarimento 6

I Laptop che l'operatore economico aggiudicatario si troverà eventualmente a dover ritirare per un possibile collaudo negativo oppure nei 30 giorni per malfunzionamento, qualora riparati, vengono considerati laptop nuovi oppure ricondizionati?

Risposta

I PC ritirati e riparati NON possono essere considerati come nuovi ma come ricondizionati.

Chiarimento 7

Con riferimento alla procedura in oggetto, che prevede la fornitura di sistemi operativi Windows 11 Pro, si richiede se sia da considerarsi idonea/migliorativa la fornitura della versione Windows 11 Pro Education.

A tal proposito, si fa presente che la versione Pro Education non solo include tutte le funzionalità di sicurezza, gestione e crittografia della versione Pro (BitLocker, Hyper-V, Domain Join), ma aggiunge specifiche configurazioni ottimizzate per il contesto scolastico, quali:

- Assenza di contenuti pubblicitari e suggerimenti commerciali nel menu Start (maggiore tutela della privacy e concentrazione degli studenti);
- Strumenti di gestione semplificata (Set Up School PCs) specifici per gli amministratori IT degli istituti;
- Piena compatibilità con le infrastrutture Azure Lab Services e Intune for Education.

Si chiede pertanto conferma che la versione Windows 11 Pro Education sia accettata come equivalente/superiore ai requisiti minimi indicati.

Risposta

Le licenze Windows 11 Pro Education non sono compatibili con tutte le possibili destinazioni d'uso dei dispositivi che verranno ordinati. Chiediamo quindi che questi vengano forniti con la versione Windows 11 Pro.

Pubblicati il 29.04.2026

Ufficio Appalti